



CESARE NOSIGLIA

ARCIVESCOVO

DELLA CHIESA METROPOLITANA DI TORINO

Prot. CAN/D/3166/2021

**ORIENTAMENTI PASTORALI
E NORME PER L'ASSISTENZA
RELIGIOSA E SPIRITUALE IN
CASE DI CURA O DI ASSISTENZA
PUBBLICHE E PRIVATE
NEL TERRITORIO
DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO**

PROMULGAZIONE

PREMESSO che l'assistenza religiosa in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e private è garantita dal diritto concordatario e costituzionale, e precisata dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia;

CONSIDERATA l'*Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1998 n. 22-24597* e le successive delibere regionali in materia di assistenza religiosa in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e private;

ATTESA la situazione in cui si trovano le numerose strutture di cura o di assistenza presenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Torino;

RACCOLTE le osservazioni e le proposte dell'Ufficio per la Pastorale della Salute e quelle dei più stretti collaboratori;

VALUTATE attentamente tutte le circostanze afferenti alla questione;

VISTE le disposizioni vigenti;

CON IL PRESENTE DECRETO

P R O M U L G O

GLI

**ORIENTAMENTI PASTORALI E
NORME PER L'ASSISTENZA
RELIGIOSA E SPIRITUALE IN
CASE DI CURA O DI ASSISTENZA
PUBBLICHE E PRIVATE
NEL TERRITORIO
DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO**

NEL TESTO QUI ALLEGATO
CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO.

DISPONGO che il testo degli *Orientamenti* sia promulgato e pubblicato sul settimanale diocesano “*La Voce e il Tempo*” e sul sito internet della Diocesi, e che si provveda a diffonderlo e presentarlo con specifica pubblicazione che contenga anche il presente decreto.

Dato in Torino, il giorno ventidue del mese di dicembre dell'anno del Signore duemilaventuno, con decorrenza dal giorno undici del mese di febbraio 2022 – Giornata Mondiale del Malato.




✠ Cesare Nosiglia
Arcivescovo Metropolita di Torino


can. Alessandro Giraud
cancelliere arcivescovile

ORIENTAMENTI PASTORALI E NORME PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA E SPIRITUALE IN CASE DI CURA O DI ASSISTENZA PUBBLICHE E PRIVATE NEL TERRITORIO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO

LA LIBERTÀ RELIGIOSA E I RAPPORTI STATO – CHIESA IN ITALIA

La libertà religiosa in Italia è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la *Costituzione*, sulla quale poggia l'intera normativa vigente in materia, e alla salvaguardia dei diritti in essa contenuti sono ispirate le modalità attraverso cui lo Stato regola i propri rapporti con le diverse confessioni religiose presenti sul territorio italiano.

Gli articoli della *Costituzione* che si occupano direttamente della libertà religiosa sono gli *artt. 3, 7, 8, 19, 20*. Le disposizioni in essi contenute sanciscono: il principio di non discriminazione su base religiosa (cfr. *art. 3*), l'uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (cfr. *art. 8*), la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (cfr. *art. 19*), ed infine la proibizione di ogni forma di discriminazione o l'imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull'appartenenza confessionale (cfr. *art. 20*).

Accanto a questi articoli, ve ne sono altri che interessano indirettamente la libertà religiosa. In particolare essi sono: l'*art. 2* che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (fra cui rientra quindi la libertà religiosa e di credo) e gli *artt. 17, 18 e 21* che garantiscono la libertà di espressione, di assemblea e di riunione, e la libertà di organizzare associazioni religiose.

Inoltre la *Costituzione* tratta anche di specifici aspetti della libertà religiosa, come nel caso dell'*art. 7*, ove si sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, e dell'*art. 8, terzo comma*, che prevede lo strumento dell'intesa per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il principale strumento normativo, infatti, che disciplina la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia e i suoi rapporti con lo Stato italiano è l'*Accordo di revisione del Concordato lateranense*, sottoscritto il 18 febbraio 1984. Il Concordato si configura come un "accordo-quadro" di principi fondamentali che definiscono alcuni contenuti dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, richiamando specifici capisaldi costituzionali sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti e rinviando ad ulteriori intese tra le competenti autorità delle due parti la definizione di aspetti particolari.

A conclusione della struttura normativa costituzionale in materia di libertà religiosa, un'ultima disposizione di rilievo è contenuta nell'*art. 117, secondo comma, lettera c)*, il quale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti con le confessioni religiose. Tale riserva sta a sottolineare che ci si trova di fronte ad una materia strettamente

legata all'esercizio di una libertà fondamentale, rispetto alla quale lo Stato deve porsi il problema di garantire un uniforme "livello di prestazioni" su tutto il territorio nazionale.

Come per molti altri diritti fondamentali, la libertà religiosa si collega strettamente con il principio di non discriminazione, principio sancito anche dalla nostra *Costituzione* all'art. 3. Per garantire un godimento effettivo del principio di uguaglianza lo Stato ha il compito di adottare le pertinenti misure per favorire l'esercizio della libertà religiosa, in particolare nell'ambito delle azioni per contrastare la discriminazione su base religiosa.

L'ASSISTENZA SPIRITUALE NEI LUOGHI DI CURA E ASSISTENZA

La tutela della libertà religiosa si concretizza anche attraverso il servizio di assistenza spirituale in particolari condizioni o situazioni delle persone, tra cui quella dei degenti in luoghi di cura.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l'art. 11 della *Legge 25 marzo 1985 n. 121* stabilisce:

«1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità».

Sulla base di tale disposizione, pur rimanendo ancora inattuata l'intesa prevista tra le parti, è garantita l'assistenza ai ricoverati cattolici attraverso la presenza nell'organico del personale di un cappellano. Gli oneri sono a carico della struttura ospedaliera o di ricovero.

A sua volta, la *Legge 23 dicembre 1978 n. 833* ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") all'art. 38 già prevedeva che

«presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio».

A norma dell'articolo citato l'assistenza spirituale è altresì possibile sulla base di accordi intercorrenti fra la direzione delle singole istituzioni ospedaliere e di ricovero e la confessione che ne faccia richiesta. Esse possono riguardare tanto confessioni religiose con intesa che confessioni religiose prive di intesa e di personalità giuridica.

L'ordinamento giuridico riconosce al paziente il diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose (cfr. art. 1 dello *Schema di regolamento dei diritti e dei doveri dell'utente malato allegato allo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari» di cui al DPCM 19 maggio 1995 recante*). Di conseguenza, le Aziende Sanitarie, nello svolgimento dell'attività di diagnosi e cura, devono perseguire le proprie finalità nel generale rispetto dei diritti che l'ordinamento riconosce al paziente, conformando l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri in modo da assicurare l'assistenza religiosa e spirituale e tutelare il rispetto delle convinzioni religiose in tutte le fasi dei percorsi assistenziali sia mediante l'erogazione delle prestazioni in aderenza alle convinzioni religiose dei singoli utenti, sia per ciò che riguarda i servizi di cura e di ristorazione, sia per quanto attiene al bisogno di conforto o di sacramento al letto del paziente tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose, sia infine nell'ambito dei servizi necroscopici.

La Regione Piemonte, con la **Legge Regionale 12 dicembre 1997 n. 61** recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999" ha disposto, all'allegato A punto 2.3, che

«il servizio di assistenza religiosa, istituito in conformità con la legislazione nazionale vigente e con le norme concordatarie, ha il compito di assicurare, presso le strutture di ricovero del servizio sanitario regionale l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto»,

prevedendo, a tal fine, che la Regione Piemonte stipuli, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Piemontese un protocollo d'Intesa concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa.

Da tale previsione è derivata l'**Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese** approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1998 n. 22-24597**, alla quale è stato allegato lo schema tipo di Convenzione tra le Aziende Sanitarie Regionali e l'Arcidiocesi di Torino per il Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica.

L'assistenza religiosa è assicurata da Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e da Aziende Sanitarie Ospedaliere (A.S.O.) con apposito servizio presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale per facilitare il libero esercizio di professare la propria fede religiosa.

Soggetti dell'assistenza religiosa sono gli utenti, i loro familiari, il personale del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. *art. 1*).

Il servizio di assistenza religiosa ha autonomia nella struttura organizzativa di A.S.L./A.S.O. (cfr. *art. 2*).

La garanzia dell'assistenza religiosa è affidata all'A.S.L./A.S.O. con i propri mezzi (cfr. *art. 2*)

L'esercizio del servizio nella sfera di azione spirituale e pastorale è invece prerogativa dell'Autorità ecclesiastica (cfr. *art. 2*).

L'assistenza religiosa, secondo l'**Intesa Regionale**, comprende

- 1) Il concorrere ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nel processo terapeutico dell'ammalato.
- 2) La relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale.
- 3) Il ministero spirituale, attuabile in forma individuale e/o comunitaria, con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale, rispettando le esigenze dell'ambiente di ricovero. Il ministero spirituale è esercitato attraverso la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose.
- 4) Il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio.
- 5) Le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre).

All'Ordinario Diocesano spettano la scelta, la revoca e la sostituzione temporanea del personale (cfr. *art. 6*). Inoltre

«Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di assistenza religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano a norma delle leggi della Chiesa» (art.9).

La **Deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2012 n. 167 – 14087** recante “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015” al punto 2.7 rubricato “L’assistenza religiosa”, prevede quanto segue:

«In un contesto che considera la persona globalmente, si pone il bisogno dell’assistenza spirituale, che va garantita a tutti i cittadini, qualsiasi confessione essi professino, così come previsto dalle leggi vigenti, sia per coloro che sono ricoverati negli ospedali e sia per coloro che sono ospiti nelle strutture socio assistenziali. L’assistenza religiosa contribuisce a rendere efficace la presa in carico complessiva della persona del malato, dei suoi familiari, degli operatori sanitari, nello spirito del protocollo d’intesa vigente tra la Regione Piemonte e la Conferenza episcopale piemontese, i cui contenuti permangono validi ed efficaci».

La **Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012 n. 45-4248** recante “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti”, prevede che debbano essere garantite

«nelle forme compatibili con le regolari funzioni della struttura stessa, l’assistenza spirituale degli ospiti e pubblicità delle forme adottate. In analogia a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 1998 n. 22-24597, le strutture dovranno concordare con l’Ordinario Diocesano di competenza le modalità per assicurare il servizio di assistenza religiosa regolato tramite apposita convenzione. Analogo procedimento dovrà essere seguito con altre autorità religiose, qualora fosse rappresentata l’esigenza di assistenza religiosa diversa da quella cristiano-cattolica».

Inoltre, la stessa **Deliberazione**, all’**Allegato 4** rubricato “La famiglia, il volontariato, la tutela dei diritti degli utenti”, nella Sezione relativa al “Decalogo dei diritti degli ospiti” prevede il diritto di pensiero e di religione, secondo il quale

«ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa».

LA DIMENSIONE PASTORALE DELL’ASSISTENZA SPIRITUALE NEI LUOGHI DI CURA E ASSISTENZA

L’Enciclica di Papa Francesco **Fratelli tutti**, provvidenzialmente, disegna l’orizzonte in cui collocarsi per delineare quella “prossimità” al mondo degli anziani e delle fragilità che spesso è “scartato” dall’attenzione pubblica (cfr. **Fratelli tutti** nn.18-19). La Chiesa può divenire il luogo dove le generazioni sono chiamate a condividere il progetto d’amore di Dio (cfr. **Fratelli tutti** nn. 13. 53).

Questa condivisione intergenerazionale ci obbliga a cambiare il nostro sguardo verso gli anziani, i malati e gli infermi, per imparare a guardare al futuro insieme a loro. Giovani e anziani, infatti, incontrandosi, possono portare nel tessuto sociale quella nuova linfa di umanesimo che renderebbe più solidale la società.

Papa Francesco ci ricorda che

«isolare le persone anziane e abbandonarle a carico di altri senza un adeguato e premuroso accompagnamento della famiglia, mutila e impoverisce la famiglia stessa. Inoltre, finisce per privare i giovani del necessario contatto con le loro radici e con una saggezza che la gioventù da sola non può raggiungere» (Fratelli tutti n. 19).

La Comunità cristiana, allora, è chiamata a una particolare attenzione verso gli anziani, le persone fragili e i malati, sia che risiedano nelle loro case, con le loro famiglie, oppure che diventino ospiti di strutture residenziali di accoglienza e di cura, pubbliche o private. Proprio il distacco dalla famiglia si rivela un’esperienza difficile e traumatica che può essere attenuata se la Comunità mantiene i legami con i propri anziani.

Gli assistenti spirituali e religiosi esercitano così il ministero della prossimità e della consolazione per nome e per conto dell'intera Comunità diocesana, e attraverso le Cappellanie promuovono i diritti delle persone fragili non solo nella comunità civile ma anche nella comunità ecclesiale.

I ministri straordinari della comunione eucaristica rappresentano, a loro volta, il saldo legame che gli anziani, gli infermi e i malati continuano ad avere con la Comunità cristiana che li riconosce come membri privilegiati e insostituibili.

La comunità parrocchiale, "famiglia di famiglie, deve potersi realizzare anche come servizio nei confronti delle persone anziane, delle persone malate e dei loro problemi, ricercando una collaborazione con i responsabili delle strutture di cura e assistenza, pubbliche o private, al fine di trovare modi adeguati per assicurare una presenza del volontariato, un'animazione culturale e un servizio religioso che non sono solo garantiti dalla legge ma messi al centro dell'annuncio che il Signore Gesù ha dato come incarico ai discepoli.

Le strutture di ricovero, accoglienza e assistenza per anziani, malati e infermi non possono essere lasciate nell'isolamento e nella dimenticanza, poiché fanno parte a pieno titolo dell'interesse pastorale dell'intera Comunità diocesana, delle parrocchie e delle associazioni laicali. per questo riteniamo.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

RITENENDO utile fornire indicazioni e norme per una vera sollecitudine pastorale verso il tempo e la situazione dell'età anziana, della malattia, della cura e delle molteplici fragilità e ricchezze di cui sono portatrici;

VISTA l'attuale situazione di parziale applicazione della normativa in materia per cui si deve constatare come si riveli la mancanza di rapporto convenzionale per un significativo numero di R.S.A. site sul territorio diocesano e che in vari casi l'assistenza religiosa di fatto non sia garantita o che gli assistenti siano sporadicamente arruolati per l'amministrazione dei Sacramenti o altre incombenze senza essere in possesso di una nomina dell'Ordinario Diocesano;

CONSIDERATO che la pandemia da Covid-19 ha rivelato molti problemi connessi con la difficoltà di garantire l'accesso degli assistenti religiosi e spirituali nelle strutture e di garantire così il servizio di assistenza religiosa che rappresenta per gli ospiti di tali strutture il modo di poter professare la propria fede;

S T A B I L I S C O

Le seguenti disposizioni pastorali e normative valide per l'intero territorio dell'Arcidiocesi di Torino.

Art. 1 – Si provveda alla stipula delle necessarie convenzioni tra gli Enti gestori delle R.S.A. e l'Ordinario Diocesano, al fine di assicurare il servizio di assistenza spirituale e religiosa a nome e per conto dell'Arcidiocesi di Torino.

Art. 2 – Le predette convenzioni riconoscano che gli assistenti religiosi e spirituali possono essere, secondo la citata ***Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese***, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici e laiche nominati e «debitamente abilitati» (art. 5.1 *Intesa Regionale*) dall'Ordinario Diocesano.

- Art. 3 – Tutti gli assistenti religiosi e spirituali per le varie R.S.A. site nel territorio dell’Arcidiocesi siano esclusivamente nominati dall’Ordinario Diocesano. Di conseguenza, solo in base a questa nomina gli assistenti religiosi e spirituali possono esercitare il loro servizio per nome e per conto dell’Arcidiocesi di Torino, e possono essere accolti dagli Enti gestori delle strutture per cui sono nominati. Non saranno più ammesse collaborazioni estemporanee, fatti salvi i casi di assoluta e comprovata necessità o urgenza.
- Art. 4 – Gli assistenti religiosi e spirituali dovranno essere debitamente formati sia con uno specifico percorso di formazione iniziale sia garantendo la necessaria formazione permanente.
- Art. 5 – L’Ufficio per la Pastorale della Salute valuti le modalità per la strutturazione di un sistema di Cappellanie Territoriali che, sul modello analogo di quelle ospedaliere, possano essere erette quali strumenti di tipo organizzativo, pastorale e formativo, per tutte le figure che si prevede di inserire nel servizio dell’assistenza religiosa e spirituale delle R.S.A..
- Art. 6 – A tutti gli assistenti religiosi e spirituali nominati dall’Ordinario Diocesano verrà rilasciato dall’Ufficio per la Pastorale della Salute un tesserino di abilitazione al servizio attestante la nomina e la formazione ricevuta, sia quella iniziale che quella permanente. Detto tesserino verrà rinnovato ogni due anni.

Torino, 22 dicembre 2021



+ *Cesare Nosiglia*

✠ **Cesare Nosiglia**
Arcivescovo Metropolita di Torino